

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 151

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PAOLO RUSSO**

Istituzione di zone franche produttive nei siti contaminati  
di interesse nazionale

*Presentata il 23 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale rappresenta uno dei problemi più rilevanti che il nostro Paese stenta ad affrontare: la Camera dei deputati, durante la XVI e XVII legislatura è stata impegnata in un’approfondita discussione su mozioni aventi come oggetto in molti casi anche l’avvio, dopo molti anni, dei programmi di bonifica relativi ai 57 siti contaminati finora riconosciuti di interesse nazionale.

I siti contaminati hanno subito contaminazioni derivanti da attività industriali ma anche da stoccaggio di rifiuti o da perdite da linee o serbatoi di idrocarburi. Queste contaminazioni sono pericolosissime e da queste sono derivati e continuano a derivare rischi rilevanti per la salute (tumori e altre gravi patologie) dei cittadini residenti in quelle zone e per l’ecosistema.

Le operazioni di bonifica a tutt’oggi sono in notevole ritardo e nella maggior parte

dei siti siamo fermi alla perimetrazione dei siti contaminati.

Bene ha fatto, quindi, la Camera dei deputati ad approvare all’unanimità una mozione, grazie al contributo positivo dell’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare onorevole Prestigiacomo, che ha impegnato il Governo a procedere alla bonifica di questi siti con azioni che intendono superare gli ostacoli che si sono finora registrati.

Con la presente proposta di legge si intende intervenire a sostegno dei comuni interessati da siti contaminati di interesse nazionale, che rappresentano un freno allo sviluppo socio-economico dei comuni. In attesa dell’avvio effettivo o del completamento delle azioni di bonifica, è necessario prevedere azioni per il sostegno delle imprese già operanti o per l’avvio di nuove attività che promuovano quello sviluppo negato o frenato dalla presenza di siti contaminati. Appare evidente che la

presenza di tali siti non può essere un onere e un peso che impedisce lo sviluppo di attività che consentano ai cittadini di alleviare gli effetti dei siti contaminati poiché i cittadini residenti già subiscono i danni derivanti da tali siti rischiando la salute.

La proposta di legge, pertanto, prevede di istituire zone franche produttive nei comuni interessati dalla presenza di siti contaminati di interesse nazionale.

Le zone franche sono costituite fino al 31 dicembre 2040 ovvero fino alla data di completamento definitivo della bonifica se questa è antecedente alla citata data.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istituzione di una zona franca produttiva nei siti contaminati di interesse nazionale).*

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche nonché di sostenere e di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e il rilancio socio-economico, è istituita una zona franca produttiva ubicata nei territori dei comuni nei quali sono stati individuati siti contaminati di interesse nazionale.

2. Alla delimitazione della zona franca nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zona franca fino al 31 dicembre 2040 ovvero fino alla completa e definitiva bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale presenti se tale bonifica avviene prima della citata data.

### ART. 2.

*(Agevolazioni fiscali).*

1. Rientrano nel regime della zona franca le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale nonché di recupero ambientale e che acquisiscono un parere favorevole dal consorzio di cui all'articolo 3.

2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 per un periodo transitorio non superiore a dieci anni.

3. Alle imprese insediate nella zona franca dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari a una percentuale del 20 per cento del reddito d'impresa realizzato tra-

mite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima purché da questo derivi anche un aumento dei livelli occupazionali. Tale credito d'imposta è usufruibile almeno nei sei periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.

4. La percentuale del credito d'imposta di cui al comma 3 può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di favorire la ricerca, l'innovazione e la promozione della crescita dimensionale delle imprese, nonché di promuovere interventi a finalità ambientale.

5. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino a un massimo di 1 milione di euro, in favore di ogni nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nei comuni individuati come zona franca ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a conferire a ogni consorzio di cui all'articolo 3 una somma pari a 20 milioni di euro annui.

6. Nella zona franca il sistema creditizio e bancario può contribuire, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di appositi accordi, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali d'interesse nella medesima zona.

7. Per un periodo pari a ventiquattro mesi è ridotta del 50 per cento l'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.

8. Eventuali altre agevolazioni fiscali e previdenziali possono essere adottate, previa consultazione con il consorzio di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

## ART. 3.

*(Istituzione del consorzio per la realizzazione e la gestione della zona franca).*

1. È istituito, in ciascuno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato « consorzio », costituito con la partecipazione delle province e dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi competenti per il territorio costituito in zona franca.

2. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefici delle attività realizzate nella zona franca.

4. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche o di servizi, situate nella zona franca.

5. Il consorzio prevede l'obbligo, posto a carico delle imprese autorizzate a operare nella zona franca, di garantire o di ampliare i livelli occupazionali e la permanenza dell'attività produttiva nella medesima zona franca per un periodo non inferiore a quindici anni.

## ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0002340\*